
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

D.L. Vaccini: il supremo interesse del minore quale principio ispiratore per la tutela della salute dei minori

Articolo di **Maddalena PETRONELLI**

Con il Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 Maggio 2017, è stata ripristinata l'obbligatorietà per dodici vaccinazioni, la cui esecuzione è divenuta presupposto necessario per l'iscrizione del minore all'asilo nido e alle scuole materne.

Al raggiungimento dei sei anni e – dunque – in vista della frequentazione della scuola dell'obbligo, il rispetto del diritto costituzionale all'istruzione ha imposto l'individuazione una diversa misura coercitiva, individuata dal Governo nella presentazione per ogni anno di frequenza, del certificato attestante l'esecuzione del trattamento sanitario, con sanzioni per i genitori che si sottraggano a tale onere, di una multa sino a 7.500 euro e connessa segnalazione al Tribunale per i Minorenni al fine della valutazione degli estremi per la sospensione della responsabilità genitoriale.

L'aspetto che in questa sede si vuole analizzare è quello relativo alla legittimità di tali interventi, ossia alla possibilità dello Stato di imporre l'esecuzione di un trattamento sanitario – nella fattispecie quello della vaccinazione – la cui obbligatorietà, va precisato, non è mai venuta meno, ma che l'assenza di misure sanzionatorie ha di fatto vanificato.

Il potere riconosciuto allo Stato di intervenire in situazioni pregiudizievoli per il diritto alla salute dei minori, attraverso l'emanazione di un provvedimento che limiti o sospenda l'esercizio della responsabilità genitoriale e che consenta allo stato stesso di sostituirsi ad essi così da realizzare il miglior interesse per i bambini, trova il suo fondamento nel principio del supremo interesse del minore sancito in ambito internazionale.

Invero, tale principio è stato enunciato già a partire dalla *Dichiarazione di Ginevra* del 1924 e successivamente ribadito in altri atti internazionali come: la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* adottata dall'assemblea generale dell'ONU nel 1959 e la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n 176.

In particolare l'articolo 3 della citata Convenzione espressamente disponeva che: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*.

Principio analogo lo ritroviamo nella legislazione europea. Infatti, il secondo comma dell'art 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 prevede che: *"I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono*

esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

Cosa deve intendersi per supremo interesse dei minori?

Gli strumenti normativi internazionali non contengono una definizione di tale principio; si è infatti lasciato all'interprete - e dunque ai singoli Stati - il compito di riempire di contenuti tale formula sulla scorta della legislazione di ciascuna nazione e dell'evoluzione normativa, sociale e culturale che il concetto di famiglia e i diritti riconosciuti ai minori ha subito nei vari ordinamenti.

Avendo riguardo alla nostra legislazione, il principio del supremo interesse del minore ha subito nel tempo una radicale trasformazione che è coincisa con il progressivo mutare della posizione giuridica riconosciuta al fanciullo; invero sin quando i minori sono stati considerati parti passive delle relazioni familiari, i cui interessi e i cui diritti erano subordinati a quelli della famiglia di origine, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi sul punto non ha potuto che far coincidere il preminente interesse del minore con le decisioni assunte da chi ne esercitava la potestà.

La situazione è radicalmente mutata allorché il fanciullo è divenuto un autonomo soggetto di diritto, dotato di una propria considerazione giuridica da proteggere e tutelare: in questo nuovo contesto il principio in esame si è riempito di nuovi contenuti, non necessariamente coincidenti con la volontà di coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Anzi in tale mutato assetto di interessi, i genitori non esercitano o non dovrebbero esercitare un potere sulla prole, diventando invece i garanti dei diritti fondamentali di questi ultimi verso i quali assumono la responsabilità di assisterli, mantenerli ed educarli al fine di guidarne la crescita nel rispetto dei loro interessi e delle loro esigenze.

In ambito sanitario, il principio del supremo interesse del fanciullo trae origine dalla particolare interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della Costituzione¹ resa dalla Consulta con la sentenza n. 132 del 1992.

Con la citata pronuncia, la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966 n. 51, concernente l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica – ebbe modo di precisare che l'unico criterio volto ad orientare e guidare l'esercizio della potestà genitoriale è quello funzionale al raggiungimento del miglior interesse del minore; si legge – infatti – che: *“la potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall'art 30 primo e secondo comma della Cost. non come loro libertà personale ma come diritto – dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice - allorché i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie”*.

La Corte attribuisce – dunque - allo Stato il potere di intervenire, sostituendosi ai genitori, al fine di tutelare l'interesse supremo e fondamentale del minore a godere del miglior stato di salute possibile.

L'importanza del dibattito sviluppatosi in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni ha indotto di recente il *Comitato nazionale per la bioetica* a richiamare i principi enunciati dalla Corte Costituzionale della citata sentenza precisando che: *“le vaccinazioni rientrano nella responsabilità genitoriale secondo il criterio dell'interesse superiore del fanciullo e del suo diritto ad essere vaccinato”*.

¹ Art. 30 Cost. *“È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.*

Art. 31, comma 2, Cost.: *“La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*.

Punto critico dell'impostazione fornita dal Giudice delle leggi, rispetto alla portata che la problematica afferente le vaccinazioni ha assunto attualmente, è l'efficacia del rimedio individuato e consistente nel ricorso al Tribunale per i minorenni – essendo impensabile che un simile rimedio possa arginare un fenomeno che appare in rapida diffusione.

In questo quadro si inseriscono le leggi regionali approvate dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dal Friuli e la proposta di legge formulata dalla Regione Puglia e – da ultimo – il Decreto legge approvato il 19 maggio 2017, che subordinano la frequentazione da parte dei minori di asili nidi o scuole dell'infanzia, all'esecuzione del trattamento sanitario.

Lo Stato, quindi, interviene esercitando il suo potere coercitivo, restituendo effettività all'obbligatorietà delle vaccinazioni, al fine di salvaguardare la salute e l'integrità psico-fisica non solo del singolo ma dell'intera collettività, così da tutelare nella generalità il supremo interesse dei fanciulli a godere del miglior stato di salute possibile.

Interessante sul punto è la pronuncia resa l'11 gennaio 2017 dal TAR Friuli Venezia Giulia in seguito al ricorso proposto da alcuni genitori contro la delibera del Comune di Trieste che imponeva quale requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, l'assolvimento degli obblighi vaccinali imposti dalla normativa nazionale. I giudici amministrativi, nell'affermare la legittimità dell'atto emanato dall'ente territoriale hanno precisato che: *“L'articolo 1 del d.P.R. 355 del 1999 stabilisce che la mancata vaccinazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo. La norma non abroga affatto l'obbligo delle quattro vaccinazioni previste per legge, limitandosi ad eliminarne solo una conseguenza. Trattandosi di una norma del tutto eccezionale, essa non può essere estesa oltre la scuola dell'obbligo, ambito a cui espressamente si applica. In altri termini, il fatto che l'obbligatorietà delle vaccinazioni sia rimasta nell'ordinamento, non consente di estendere un beneficio particolare oltre l'ambito previsto dalla norma espressa. Non è quindi consentito né il ricorso all'analogia né all'interpretazione estensiva. È conseguentemente legittima la delibera del Consiglio Comunale di Trieste avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni”*.

Richiamando – in conclusione – quanto dallo stesso TAR Friuli sostenuto nella pronuncia innanzi citata, l'intervento dello Stato è conseguenza di mutamenti del contesto sociale che: *“ha comportato anche un mutamento della sensibilità degli operatori pubblici nella sanità e degli enti preposti (...), in una materia in cui la razionalità scientifica e il pubblico interesse devono prevalere su facili suggestioni ed epidermiche emotività, pur nel pieno rispetto della libertà di ognuno”*.

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola